



Civile Sent. Sez. 1 Num. 26952 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 23/12/2016

**SENTENZA**

Rep. / C. I. I.

Ud. 18/10/2016

PU

sul ricorso 5523-2011 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA  
AMMINISTRATIVA (c.f. 03989900828), in persona dei  
Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso  
l'avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la  
rappresenta e difende, giusta procura in calce al  
ricorso;

2016

1673

- **ricorrente** -

**contro**

D'ALESSANDRO NICOLO';

h



- intimato -

Nonché da:

D'ALESSANDRO NICOLO' (c.f. DLSNCL55T06F8920),  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI  
187, presso l'avvocato GIOVANNI MAGNANO SAN LIO, che  
lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo,  
giusta procura in calce al controricorso e ricorso  
incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA  
AMMINISTRATIVA (c.f. 03989900828), in persona dei  
Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso  
l'avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la  
rappresenta e difende, giusta procura in calce al  
ricorso principale;


- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1140/2010 della CORTE  
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/08/2010;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 18/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA  
MARIA DI VIRGILIO;  
udito, per la ricorrente, l'Avvocato DOMENICO  
BONACCORSI DI PATTI che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso principale ed il rigetto del ricorso

h

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per  
l'accoglimento del primo motivo del ricorso  
principale e rigetto del secondo motivo, rigetto del  
ricorso incidentale.



h



## Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata il 27/8/2010, ha respinto l'appello principale di Sicilcassa spa il lca ed incidentale dell'avv. Nicolò d'Alessandro, e quindi ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo del d'Alessandro per tardività e, in parziale accoglimento delle altre domande, considerata la domanda di insinuazione tardiva ex art.89 d.lgs. 385/1993, per le prestazioni professionali non indicate nella comunicazione di esclusione dallo stato passivo e rese sino alla data della messa in lca, aveva ammesso al passivo della liquidazione il d'Alessandro in privilegio per euro 16953,18 ed in chirografo per iva e cpa, compensando le spese tra le parti.

Nello specifico, la Corte del merito, per quanto ancora interessa, valutato prioritariamente e respinto l'appello incidentale del d'Alessandro confermando l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ha esaminato l'appello principale della Lca respingendo il primo motivo, ritenendo che correttamente il Tribunale aveva considerato l'opposizione allo stato passivo quale domanda di insinuazione tardiva, stante l'identità nella lca dei due procedimenti, né era argomentabile la carenza di interesse per l'impossibilità di conseguire una risultato giuridico

5  
4

tale da produrre concreti vantaggi, stante il disposto dell'art. 89 d.lgs.385/1993, che ricalca sostanzialmente l'art.101 l.f.

Ricorre Sicilcassa in lca con ricorso affidato a due motivi; si difende con controricorso il D'Alessandro ed avanza ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.

Sicilcassa ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art.378 c.p.c.

#### Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo del ricorso principale, la Procedura si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt.87,88,89 d.lgs. 385/93 e 113 c.p.c., per avere la Corte del merito qualificato come domanda tardiva il ricorso in opposizione allo stato passivo, stante le diversità per finalità e legittimazione delle due fattispecie previste dagli artt. 89 e 87 TUB.

1.2.- Col secondo, si duole della insufficiente motivazione in relazione al ritenuto interesse ad agire del d'Alessandro, e deduce di avere nel giudizio d'appello fatto presente di avere ceduto al Bando di Sicilia spa tutte le attività e passività.

3.1.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il D'Alessandro denuncia la violazione e falsa applicazione

degli artt.100 c.p.c., 101 l.f., 89 TUB e 38 codice postale, ribadendo la sussistenza di ambedue le condizioni per le insinuazioni tardive non avendo ricevuto la comunicazione di esclusione, mentre la missiva della Sicilcassa è stata inviata all'indirizzo non più corrispondente allo studio professionale, e ricevuto da altro studio legale che, per cortesia, ha rimesso il tutto all'avvocato, che a questo punto non aveva alcuna possibilità di conoscere la data dell'effettiva consegna.

2.1.- Il primo motivo è fondato.

La Corte del merito ha ritenuto correttamente valutata dal Tribunale l'opposizione allo stato passivo tardiva quale domanda di insinuazione tardiva.

Tale interpretazione deve essere ritenuta erronea, atteso che, avendo avuto l'avv.D'Alessandro conoscenza, con la lettera racc. recapitata l'11/2/1999, dell'ammissione al passivo per il minore importo di lire 23.090.392, con il rigetto pertanto delle ulteriori pretese, lo stesso avrebbe potuto proporre, come ha fatto, l'opposizione allo stato passivo, e non già insinuare tardivamente quegli stessi crediti già oggetto della domanda di ammissione, e non accolti.

Ed infatti, nella normativa di cui agli artt. 87 e 89 del TUB, i legittimati a proporre opposizione al passivo o l'insinuazione tardiva sono soggetti diversi, e diversi



sono i presupposti giuridici per esperire le dette azioni;  
l'art.87, Opposizioni allo stato passivo, dispone che: "«  
Possono proporre opposizione allo stato passivo,  
relativamente alla propria posizione e contro il  
riconoscimento dei diritti in favore del soggetto inclusi  
negli elenchi indicati nell'art.86, comma 7, i soggetti le  
cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte,  
entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata  
prevista dall'art.86, comma 8, e i soggetti ammessi entro  
lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione  
dell'avviso previsto dal medesimo comma 8..."; l'art.89  
Insinuazioni tardive, prevede che: "Dopo il deposito dello  
stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i  
riparti dell'attivo i creditori e i titolari che non  
abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art.86,  
comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo,  
possono chiedere di far valere i loro diritti secondo  
quanto previsto dall'art.87, commi da 2 a 5, e  
dall'art.88..."

E, come già rilevato tra le ultime nella pronuncia  
25301/2013, con ampi richiami alle precedenti conformi, in  
relazione alla liquidazione coatta amministrativa regolata  
dalla normativa generale fallimentare, " al fine di  
stabilire in concreto quale sia il rimedio di cui dispone  
il creditore, il cui credito non venga ammesso per intero



(come nel caso di mancata ammissione degli interessi), occorre verificare se il creditore stesso abbia proposto domanda di ammissione o anche soltanto formulato le sue osservazioni ai sensi della L. Fall., art. 207: in tal caso, egli non ha altro rimedio che l'opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, perché il provvedimento di esclusione, assunto anche implicitamente dal commissario, ha valore di rigetto, contro cui, per evitare la preclusione endofallimentare, occorre reagire ai sensi della norma da ultima richiamata" (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2476; conf. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3397; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21241)".

2.2.- Il secondo motivo resta assorbito.

3.1.- Il motivo del ricorso incidentale va respinto.

Correttamente è stata ritenuta validamente perfezionata la ricezione della raccomandata da parte dell'avv. D'Alessandro, atteso che la missiva è stata spedita all'indirizzo risultante dalla carta intestata utilizzata per la nota di trasmissione delle parcelle del 17 novembre 1997, a valere presuntivamente come elezione di domicilio, e consegnata, come risulta in atti, da cui la valida presunzione di conoscenza da parte del destinatario dell'atto recettizio, ex art. 1335 c.c. (e d'altronde, lo stesso D'Alessandro ammette di avere ricevuto la racc., sia pure consegnatagli dal legale del diverso studio).

h



Si rende a riguardo applicabile il principio espresso tra le altre, nella pronuncia 11757/1999, secondo cui, in tema di presunzione di conoscenza degli atti ricettizi ai sensi dell'articolo 1335 cod.civ., l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario grava sul mittente, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (in senso conforme, le pronunce 773/03 e 17014/07).

Palesamente infondata è infine la tesi della natura non perentoria del termine per l'opposizione, trattandosi chiaramente di termine previsto ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ricalcato alla stregua del termine ex art.98 l.f.

4.1.- Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e respinto il ricorso incidentale; va conseguentemente cassata la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

h

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; respinge il ricorso incidentale; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2016

Il Presidente